

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

### TRA

L'Istituzione Scolastica Formativa Ivo De Carneri, gestito dalla Oxford Civezzano Società Cooperativa, con sede in Civezzano (TN) in Via Murialdo n.30 nella persona del suo Legale Rappresentante prof. Giovanni Scalfi, in seguito per brevità definita "Istituto";

### E

il dott. Alessandro Todeschi nato a Rovereto (TN) il 9 settembre 1985 e residente a Villalagarina (TN) in piazza S.M.Assunta n. 4, in seguito per brevità "Incaricato";

### PREMESSO CHE

- l'Istituto ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di tipo tecnico professionale per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività di insegnamento della materia *Laboratorio tecnico agonistico*, da svolgersi in parte in sede ed in parte sul territorio assistendo agli allenamenti degli studenti della classe terza del C.F.P. "Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo Libero" (codice CIG 6436614DE4);
- l'Incaricato ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione con l'Istituto, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento delle attività sopra indicate;
- l'Incaricato ha dichiarato di essere in possesso di una partita IVA e di svolgere abitualmente l'attività professionale di psicologo e insegnante.

### LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'Incaricato si impegna a prestare la propria opera libero-professionale in favore dell'Istituto per interventi inerenti la suddetta docenza sia in sede che sul territorio
2. , rispettando il programma e l'articolazione oraria concordati con l'Istituto.
3. L'Incaricato si impegna ad espletare la suddetta attività professionale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C., in proprio, nei modi e nei tempi e con le modalità da lui ritenute più opportune, senza alcun vincolo di continuità o di subordinazione, sempre e comunque nel rispetto delle opportune, effettive e contingenti esigenze operative dell'Istituto. Conseguentemente l'orario delle lezioni verrà concordato secondo le reciproche esigenze e pertanto l'Incaricato dovrà rendersi disponibile negli orari che saranno concordati.
4. Per la propria opera l'Incaricato utilizzerà le attrezzature e le strutture di proprietà dell'Istituto.
5. Il rapporto di cui trattasi si svolgerà dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019; il corrispettivo sarà liquidato mensilmente sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.
6. La durata massima delle suddette prestazioni professionali ed il compenso orario omnicomprensivo è il seguente:

ATTIVITA'	NUMERO ORE	COMPENSO ORARIO	TOTALE
Docenza materia Monitoraggio Tecnica Agonistica da svolgersi sul territorio ed in sede - classe terza	155	€ 40,00	€ 6.200,00

7. Ove l'Incaricato non potesse, per causa di forza maggiore, espletare la propria attività a favore dell'Istituto, dovrà tempestivamente comunicare detto stato di impossibilità.
8. È esclusa in ogni modo qualsiasi provvedimento disciplinare da parte dell'Istituto tenuto conto che le modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività sono di esclusiva competenza dell'Incaricato.
9. È esclusa ogni forma di indennità finale o risarcimento del rapporto in oggetto, anche nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto. Tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono esclusivamente a carico dell'Incaricato avendone tenuto conto forfetariamente nella determinazione del corrispettivo orario che si deve considerare onnicomprensivo di qualsiasi altro costo di carattere fiscale, previdenziale, assicurativo o altro.
10. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto.
11. L'incarico di cui trattasi non configura in alcun modo vincolo di subordinazione fra l'Incaricato e l'Istituto e l'Incaricato è libero di espletare la propria attività presso altri Istituti Pubblici o Privati.
12. Il professionista, nello svolgimento dell'incarico affidato, si impegna ad osservare, per quanto compatibile con la natura del ruolo e delle attività svolte, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della PAT e degli Enti strumentali della PAT, di cui dichiara di aver ricevuto copia. Prende atto altresì che la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione e/o decadenza del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Civezzano, 3 settembre 2018

Prof. Giovanni Scalfi

dott. Alessandro Todeschi

Si approvano espressamente ex artt. 1341 e 1342 C.C. tutte le clausole e condizioni in particolare quelle contraddistinte con i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Prof. Giovanni Scalfi

dott. Alessandro Todeschi